

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2023**  
**605/2023/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER L'ALLOCAZIONE DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 31 MARZO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277<sup>a</sup> riunione del 19 dicembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione del 23 novembre 2022;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022;
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138;
- il decreto del Ministro 31 marzo 2023 (di seguito: decreto 31 marzo 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas (di seguito: 93/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 150/2023/R/gas);

- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE) del 20 febbraio 2023, prot. Autorità 12236 del 20 febbraio 2023 (di seguito: comunicazione 20 febbraio 2023);
- la comunicazione della società Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito: IGS) del 12 dicembre 2023, prot. Autorità 78199 del 13 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2023);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 1/12 prevede, all’articolo 14, comma 3, che sia determinata con decreto del Ministro la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare per le esigenze degli stessi clienti con procedure di asta competitiva;
- con la comunicazione 20 febbraio 2023, il MASE, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, ha chiesto all’Autorità di valutare con urgenza gli interventi regolatori più opportuni per consentire che i gestori degli stoccaggi potessero fornire:
  - un servizio di controflusso secondo modalità compatibili con quelle proposte da alcuni operatori in proprie comunicazioni trasmesse nelle prime settimane del 2023;
  - un servizio che preveda la disponibilità di capacità di spazio pari alla giacenza al 1° aprile 2023 con prestazione di iniezione ed erogazione nel solo periodo invernale 2023/2024, allocabile ad asta secondo le normali procedure, con capacità offerta pari alla giacenza degli utenti che si prevede di avere al 31 marzo 2023, al netto delle capacità già allocate (con controflusso e altri servizi già conferiti);
- con il decreto 31 marzo 2023, il Ministro ha emanato le disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2023/2024, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio;
- per quanto qui rileva, l’articolo 5, comma 2, del decreto 31 marzo 2023, in linea con le indicazioni precedentemente fornite dal MASE con la comunicazione 20 febbraio 2023, prevede che *“nel corso del ciclo di erogazione invernale 2023 – 2024, le imprese di stoccaggio consentono l’effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, per i quali l’Autorità stabilisce specifici corrispettivi incentivanti, potendo anche a tal fine prevedere procedure concorsuali, conformi ai criteri dell’articolo 4, per il conferimento di capacità di stoccaggio per i servizi di punta e uniforme per l’anno termico 2024 – 2025 in relazione alle giacenze degli utenti al 31 marzo 2024”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il RAST, l’Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all’articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
  - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l’*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l’anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
  - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
  - dei costi associati al conferimento ed all’utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l’immobilizzazione del gas in stoccaggio;
  - della possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 93/2023/R/gas, a seguito delle indicazioni di cui alla comunicazione 20 febbraio 2023 del MASE, l’Autorità, tra le altre cose, ha:
  - stabilito che le imprese di stoccaggio rendano disponibili a tutti i soggetti interessati un *servizio di riempimento in controflusso* che prevede la disponibilità di capacità di iniezione nella fase di erogazione dell’anno termico 2022/2023, associata ad una corrispondente capacità di spazio per l’anno termico 2023/2024 e capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell’anno termico 2023/2024;
  - stabilito che le imprese di stoccaggio rendano disponibili un *servizio di giacenza residua* che prevede la disponibilità di capacità di spazio pari alla giacenza al 1° aprile 2023 con prestazione di iniezione ed erogazione nel solo periodo invernale 2023/2024, con capacità offerta pari alla giacenza degli utenti che si prevede di avere al 31 marzo 2023, al netto delle capacità già allocate (con controflusso e altri servizi già conferiti);

- previsto che il servizio di riempimento in controflusso fosse reso disponibile anche ai soggetti che non disponevano di capacità nell'anno termico 2022/2023 e fosse conferito mediante l'allocazione di capacità di iniezione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 16 del RAST con associata implicitamente la corrispondente capacità di spazio ed erogazione per l'anno termico 2023/2024;
- previsto che il *servizio di giacenza residua* sia allocato mediante le procedure di cui all'articolo 15 del RAST ed il relativo corrispettivo di assegnazione sia determinato ai sensi del comma 23.3 del RAST;
- definito il prezzo di riserva dei suddetti servizi;
- il contenuto della deliberazione 93/2023/R/gas è già idoneo ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 31 marzo 2023, in quanto queste ultime sono in linea con le indicazioni fornite dal MASE con la comunicazione 20 febbraio 2023, sulla base delle quali è stata redatta la deliberazione medesima;
- con la deliberazione 150/2023/R/gas, l'Autorità ha, tra le altre cose, aggiornato le formule per il calcolo dei prezzi di riserva di cui all'articolo 15 del RAST ed i prezzi minimi di offerta per l'allocazione della capacità di iniezione di breve termine.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione 13 dicembre 2023, IGS ha informato l'Autorità in merito all'intenzione di offrire, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto 31 marzo 2023, un servizio di stoccaggio strutturato secondo i criteri definiti per il *servizio di riempimento in controflusso* con la deliberazione 93/2023/R/gas.

**RITENUTO CHE:**

- ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 31 marzo 2023, non sia necessario innovare il contenuto della deliberazione 93/2023/R/gas per quanto riguarda i servizi di stoccaggio, e i relativi criteri e modalità di allocazione ed erogazione, in quanto essi sono già coerenti con le disposizioni di cui all'articolo medesimo;
- sia, pertanto, solo necessario replicare il contenuto della deliberazione 93/2023/R/gas, modificando i riferimenti temporali nonché il prezzo di riserva per le procedure di allocazione del *servizio di riempimento in controflusso* e per il *servizio di giacenza residua* che si svolgono nel periodo di erogazione 2023-2024 per effetto dell'aggiornamento dei periodi delle quotazioni di riferimento e dei parametri per il calcolo degli oneri finanziari

## DELIBERA

1. di prevedere che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 31 marzo 2023, le imprese di stoccaggio possano offrire servizi definiti in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione 93/2023/R/gas, ed in particolare:
  - a. un *servizio di riempimento in controflusso* che prevede la disponibilità di capacità di iniezione nella fase di erogazione dell'anno termico 2023/2024, associata ad una corrispondente capacità di spazio per l'anno termico 2024/2025 e capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico 2024/2025;
  - b. un *servizio di giacenza residua* che prevede la disponibilità di capacità di spazio pari alla giacenza al 1° aprile con prestazione di iniezione ed erogazione nel solo periodo invernale 2024/2025, con capacità offerta pari alla giacenza degli utenti che si prevede di avere al 31 marzo, al netto delle capacità già allocate (con controflusso e altri servizi già conferiti);
2. di prevedere che:
  - a. il *servizio di riempimento in controflusso* sia reso disponibile anche ai soggetti che non dispongono di capacità per l'anno termico 2023/2024 e sia conferito mediante l'allocazione di capacità di iniezione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 16 del RAST con associata implicitamente la corrispondente capacità di spazio ed erogazione per l'anno termico 2024/2025;
  - b. il *servizio di giacenza residua* sia allocato mediante le procedure di cui all'articolo 15 del RAST ed il relativo corrispettivo di assegnazione sia determinato ai sensi del comma 23.3 del RAST;
3. di prevedere che qualora al 31 marzo 2024 la giacenza di un utente dovesse risultare inferiore al 95% della capacità di spazio precedentemente conferita per l'anno termico 2024/2025 sulla base del servizio in controflusso ovvero del servizio di giacenza residua, la quota di capacità eccedente rientri nella disponibilità dell'impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi;
4. di definire il prezzo di riserva per i servizi di cui al punto 1 secondo i criteri descritti nell'*Allegato A* al presente provvedimento;
5. di dare mandato al Direttore delle Direzione Mercati Energia di trasmettere i criteri di cui al punto 4 alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
6. di trasmettere il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla società Edison Stoccaggio S.p.A., alla società Ital Gas Storage S.p.A., alla società Stogit S.p.A.;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), ad eccezione dell’Allegato A.

19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*